

siglio delle comunicazioni che ha dato alla Camera.
(*Movimenti generali*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. La lettura di questa lettera di S. M. non poteva non commuovere la Camera, come essa ne ha dato non dubbio segno. Io credo di rendermi interprete del sentimento universale proponendo che a cura della Presidenza sieno porte solenni grazie a S. M. dell'atto generoso col quale Egli dà esempio di quelle riforme e di quelle economie nel bilancio, che sono uno degli elementi efficaci all'assetto delle finanze.

La mia proposta è che la Presidenza sia incaricata dalla Camera di presentare un indirizzo di ringraziamento a Sua Maestà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Minghetti.

(La Camera approva.)

La Presidenza, mentre accetta con lieto animo l'incarico di cui l'ha onorata la Camera, stima suo debito di aggiungere una proposta, ed è che la Camera nomini una deputazione la quale presenti a S. M. le sue più vive congratulazioni pel matrimonio di S. A. R. il valoroso principe Amedeo. (*Segni generali di assenso*)

Voci. La nomini la Presidenza!

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata all'unanimità.)

Siccome odo che molti nostri onorevoli colleghi propongono che sia commessa alla Presidenza la nomina dei componenti questa deputazione, metto anche a partito questa proposta.

(È approvata.)

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

TECCHIO, ministro per la grazia e la giustizia. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per estendere alle provincie della Venezia e di Mantova la legge del 24 gennaio 1864 sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, ed altre prestazioni dovute ai corpi morali. (*V. Stampato n° 56*)

GONZALES. Chiedo di parlare.

MORPURGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La parola spetta all'onorevole Gonzales. La prego però d'indicare su che intende parlare, perchè non vorrei fosse interrotto l'ordine del giorno.

GONZALES. Ringrazio il ministro guardasigilli per la presentazione, che ha fatta, del progetto di legge per estendere la legge del 24 gennaio 1864 (*Rumori*) che era di particolare interesse di Mantova, e ritiro la petizione che ho presentato ieri l'altro sotto il n° 11,764 tendente a questo scopo, che è esaurito.

PRESIDENTE. Onorevole Morpurgo, domanda la parola anch'ella per ringraziare? (*ilarità*)

MORPURGO. Appunto su questo. Vedendo raggiunto lo scopo, ritiro la domanda di interpellanza che su questo argomento io intendeva di muovere all'onorevole ministro.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescatore.

PESCATORE. Signori. La proposta della Commissione, la quale sottopone ai centesimi addizionali anche i redditi che si pagano dallo Stato, e singolarmente gli stipendi dei pubblici funzionari, presa in astratto, è fondata sopra un principio evidentissimo di ragione naturale. Perciocchè anche i redditi che percepiscono i pubblici funzionari come remunerazione dei loro lavori, sono un frutto della umana attività; e se egli è vero che qualunque specie di provento che si ricava dall'esercizio dell'umana attività debbe sottostare alle tasse non solo inverso lo Stato, ma anche inverso le provincie ed i comuni, è pur cosa manifestissima che astrattamente parlando, l'esenzione di questi redditi dalle tasse locali non può avere fondamento di ragione.

Ma, o signori, vi prego di avvertire a quale condizione la ragione e la giustizia ammettano l'applicazione di cotesto principio. La condizione è questa, che i redditi appartenenti ai pubblici funzionari in confronto degli altri redditi, siano inverso lo Stato tassati nella stessa misura.

Ma supponete un po' che una legislazione irrazionale abbia tassato gli stipendi degli impiegati assai più gravemente che i redditi industriali e commerciali, ed in compenso di questa tassa più grave imposta ai medesimi abbia accordata loro l'esenzione dalle tasse locali.

Signori, io vi domando in nome della ragione e della giustizia se sia permesso abolire questa esenzione, che è compenso di tassa più grave, puramente e semplicemente, senza sostituire un altro compenso, e senza ridurre la tassazione degli stipendi alla misura comune.

Signori, la legislazione cui ho accennato non è puramente ipotetica, è la nostra legislazione, la quale volontariamente ha imposto ai redditi di cui ragiono gravami speciali; e, appunto in vista dei gravami speciali, ha creduto poi di dover concedere ai medesimi l'esenzione dalle tasse locali. Quindi per me riesce evidente che il provvedimento della Commissione, così com'è concepito, incompleto, riesce ad una solenne ingiustizia, e dico che la Commissione volendo assoggettare anche gli stipendi dei pubblici funzionari alle tasse locali doveva dare un altro provvedimento, per cui la eguaglianza tra i redditi industriali e commerciali ed i redditi dei pubblici funzionari fosse, rimpetto alle tasse statuali, ristabilita.